



Allegato "B" all'Atto Rep. n. 9.600, Racc. n. 6.648

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Costituzione – Sede

È costituita una Fondazione denominata ADASIM Fondazione Dante Alighieri Scuole Italiane nel Mondo, con sede legale presso Palazzo Firenze in Piazza Firenze n. 27 00186 Roma. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata ADASIM.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella propria denominazione e atti rivolti al pubblico l'acronimo E.T.S. – Ente del Terzo Settore.

Art. 2

Delegazioni e Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché

di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa è indipendente da ogni movimento politico e si ispira ai valori della Costituzione italiana e del diritto internazionale, persegue, anche in collaborazione con Università Pubbliche e Private, con Enti di Ricerca Pubblici e Privati, con altri Enti sia pubblici che privati nazionali e internazionali, finalità di istruzione, educazione e formazione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento. La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La Fondazione, per la realizzazione dello scopo sociale e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:

- porre in essere azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia;

- diffondere e condividere buone pratiche tra i partecipanti alla Fondazione;

- organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione sulle tematiche dell'educazione, della istruzione, rivolti a docenti, coordinatori didattici, studenti ed eventuali altri soggetti la cui funzione è connessa all'attività educativa della scuola;

- organizzare, promuovere e gestire convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti fra gli interessati e gli esperti in materia di istruzione, educazione, politica sociale ed economica, familiare, includendo la partecipazione di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie oggetto di attività statutaria;

- mettere in atto iniziative di tipo promozionale, relazionale e organizzativo finalizzate ad individuare persone in Italia con adeguate competenze professionali, interessate a svolgere anche temporaneamente il ruolo di insegnanti presso le scuole aderenti;

- erogare, secondo le modalità che saranno regolamentate e in base agli stanziamenti che saranno determinati:

- contributi in favore dei partecipanti alla Fondazione, vincolativamente allo scopo dell'Ente;

- borse di studio in favore di studenti e/o docenti;

- viaggi di istruzione, di aggiornamento e di affiancamento professionale.

La Fondazione favorisce le collaborazioni di ricerca pedagogica, promuove e salvaguarda i valori e i diritti dell'uomo e della famiglia sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del fanciullo, incoraggiando adeguate politiche a sostegno dei diritti della persona anche nell'ambito della famiglia, della genitorialità, dell'educazione e della formazione dei figli.

Le attività di cui ai precedenti commi, o quelle ad esse direttamente connesse, sono

rivolte agli aderenti e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri partecipanti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri aderenti nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti della normativa vigente in materia di terzo settore.

Ulteriori scopi perseguiti dalla Fondazione sono:

- sviluppo della diffusione e della conoscenza della lingua italiana all'estero;
- ricerca nel campo della glottodidattica dell'italiana come lingua seconda e della certificazione delle competenze linguistiche;
- promozione dell'immagine sociale e culturale dell'Italia in campo internazionale e in contesti qualificati;
- promuovere, istituire e coordinare iniziative e interventi di formazione professionale, istruzione (di ogni ordine e grado) informazione, addestramento professionale rivolto ai giovani e agli adulti, alle imprese e al personale docente della scuola pubblica e privata nonché delle attività collaterali (organizzazione, formazione professionale, sviluppo delle risorse umane, tutoraggio e monitoraggio).

Art. 4

Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei propri aderenti, oltre che dei fondatori, appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo proattivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della conoscenza, sviluppo, promozione e istruzione della lingua italiana utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e

l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali e attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità, applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto, a eccezione di quelle direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo:

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

5) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture che presentino analoghe finalità e scopi;

6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il Pubblico;

7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto;

8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

9) istituire premi, concorsi e borse di studio;

10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali e ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e degli scopi statuari.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori e i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da fondi e contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali e internazionali.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché, in sede di erogazione, non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori e Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello

decorso, predisposti dall'Ente Gestore. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI
- PARTECIPANTI FONDATORI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI – DONATORI

Art. 11

Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori:

- Società Dante Alighieri;

Inoltre, potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e alle persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata dall'Ente Gestore. Il valore minimo di contributo è stabilito in € 100.000,00 (euro centomila/00).

Art. 12

Partecipanti Fondatori

Sono Partecipanti Fondatori:

- Asociación Cultural Dante Alighieri – Rosario (Argentina)
- Asociación Académica Dante Alighieri – Campana (Argentina)
- Sociedad Dante Alighieri – Asunción (Paraguay)
- Scuola Italiana a Tirana (Albania)
- Scuola Italo Calvino – Mosca (Federazione Russa)

I Partecipanti Fondatori non sono tenuti a effettuare versamenti in denaro o altre utilità alla Fondazione.

I suddetti hanno dimostrato di essere dotati di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni e di possedere i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nel presente Statuto o nel Regolamento attuativo.

Si sono altresì impegnati a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento esecutivo.

Art. 13

Partecipanti Sostenitori-Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Ente Gestore, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'Ente Gestore potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 14

Esclusione e Recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta dell'Ente Gestore e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 17, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori- Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- condanna penale passata in giudicato;

- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Sostenitori-Donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e previo preavviso scritto di sei mesi.

I Promotori Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. I Promotori Fondatori possono recedere con preavviso scritto di sei mesi.

Art. 15

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;

- L'Ente Gestore;

- Il Presidente della Fondazione;

- Il Direttore Generale;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

- Il Sindaco, ove nominato.

Tutte le Cariche sono gratuite a eccezione del Direttore Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico e del Sindaco, ove nominato, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 16

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 5 membri.

La composizione sarà la seguente:

- tre membri nominati dalla Società Dante Alighieri.

- un membro nominato di comune accordo tra gli altri Promotori-Fondatori di cui all'art. 11, ultimo capoverso. In via transitoria e fin quando questi ultimi non designeranno un membro di loro rappresentanza, lo stesso sarà nominato dai Partecipanti Fondatori di cui all'art.12. Il membro così nominato dai Partecipanti Fondatori di cui all'art. 12 decadrà automaticamente dalla carica non appena verrà nominato un membro dai soggetti di cui all'art. 11 uc.

- un membro nominato dai Partecipanti Fondatori di cui all'art. 12.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio

Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo di un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Indirizzo, che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dall'Ente Gestore e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare, su proposta dell'Ente Gestore e del Direttore Generale, gli ambiti di intervento e i servizi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- approvare, su proposta dell'Ente Gestore e del Direttore Generale, il codice Etico e il Regolamento di esecuzione dello Statuto;
- approvare, su proposta dell'Ente Gestore, il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante Sostenitore e Donatore;
- nominare o escludere su proposta dell'Ente Gestore i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dall'Ente Gestore;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice-Presidente, fermo restando quanto disposto al successivo comma;
- nominare i membri dell'Ente Gestore;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- nominare, ove lo ritenga opportuno, il Sindaco;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le

adunanze si possono tenere anche in modalità audio-video conferenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 17

Quorum

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'art. 21 del Codice civile.

Art. 18

Ente Gestore

L'Ente Gestore è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero di membri variabile compreso tra tre e sette. In ogni caso, la composizione dell'Ente Gestore dovrà essere rappresentativa dei Promotori Fondatori e dei Partecipanti Fondatori, secondo le modalità stabilite nel regolamento di Esecuzione dello Statuto.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri dell'Ente Gestore restano in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato. In ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, l'Ente Gestore provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento e i servizi da

proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il Codice Etico, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione, l'Ente Gestore può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

L'Ente Gestore è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti. Le adunanze si possono tenere anche in modalità audio-video conferenza. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

Art. 19

Modalità di svolgimento riunioni in audio-video conferenza

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo, le riunioni collegiali dell'Ente Gestore e dell'organo di controllo si possono svolgere per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. L'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio e video collegati al luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, salvo che si tratti di assemblea totalitaria.

Art. 20

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i membri

del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori Promotori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per più mandati consecutivi, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente ove nominato.

Art. 21

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere dell'Ente Gestore, fra una rosa di esperti predisposta dai Partecipanti Fondatori a matrice operativa. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Ente Gestore. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e dell'Ente Gestore;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, e uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori Promotori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori e Donatori. Nell'ipotesi di Revisore Unico, alla

sua nomina provvedono i Promotori-Fondatori.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare

nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico restano in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 23

Sindaco

Se reso necessario dalla normativa vigente, il Consiglio di Indirizzo nomina un Sindaco, quale organo di controllo, che potrà essere scelto anche tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco si applica quanto previsto nell'art. 30 del d. lgs. 03 luglio 2017 n. 117.

Il Sindaco resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 riunioni del Collegio di Gestione senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, il nuovo Sindaco sarà nominato ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui il Sindaco presenti le proprie dimissioni, resterà in carica sino alla nomina del nuovo Sindaco ad opera del Consiglio di Indirizzo.

Art. 24

Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il Liquidatore, alla Società Dante Alighieri.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Art. 25

Modifiche statutarie

L'Ente Gestore può proporre modifiche allo Statuto della Fondazione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

Gli scopi della Fondazione non sono modificabili.

Art. 26

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e le norme vigenti in materia.

Art. 27

Controversie

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

